

**Archivio selezionato:** Sentenze Cassazione civile

**Autorità:** Cassazione civile sez. un.

**Data:** 10/06/2013

**Numero:** 14500

**Classificazioni:** SICUREZZA PUBBLICA - Stranieri (in particolare: extracomunitari) - -  
espulsione amministrativa: casi e limiti (divieti di espulsioni)

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI	Luigi Antonio	-	Primo Presidente f.f.	-
Dott. TRIFONE	Francesco	-	Presidente Sez.	-
Dott. SALME'	Giuseppe	-	rel. Consigliere	-
Dott. MASSERA	Maurizio	-	Consigliere	-
Dott. SEGRETO	Antonio	-	Consigliere	-
Dott. RORDORF	Renato	-	Consigliere	-
Dott. DI PALMA	Salvatore	-	Consigliere	-
Dott. IANNIELLO	Antonio	-	Consigliere	-
Dott. CAPPABIANCA	Aurelio	-	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4487/2010 proposto da:

B.J.K., elettivamente domiciliato in ROMA, 2012 VIALE  
CARSO 23, presso lo studio degli avvocati SALERNI ARTURO, MARIO  
ANGELELLI, che lo rappresentano e difendono, per delega in calce al  
ricorso;

- ricorrente -

contro

PREFETTURA DI PADOVA;

- intimata -

avverso l'ordinanza n. 367/2008 del GIUDICE DI PACE di PADOVA,  
depositata il 29/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del  
05/06/2012 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SALME';

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. CICCOLO  
Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

**Fatto**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Il cittadino tunisino B.J.K. è stato titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro dal 1987 al 2000 e di permesso di soggiorno per cure mediche dal 2001, essendo affetto da HIV, oltre che da epatite cronica conseguente a epatite di tipo C e da epilessia conseguente a un trauma cranico riportato in un incidente sul lavoro dal quale è residuata una invalidità civile al 60 %. Nel 2007 il questore di Padova gli ha negato il rinnovo del permesso di soggiorno ritenendo che le cure potessero essere proseguite nel Paese d'origine. Il t.a.r del Veneto, con provvedimento confermato dal Consiglio di Stato, ha respinto l'istanza di sospensione dell'esecutività del provvedimento negativo ritenendo che il pregiudizio lamentato non fosse grave perchè il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 35, comma 3, garantisce ai cittadini stranieri irregolari le cure essenziali e che tali dovevano considerarsi quelle alle quali il cittadino tunisino si sottopone giornalmente, ma, con provvedimento notificato il 13 agosto 2008, il Prefetto di Padova ha disposto l'espulsione del cittadino straniero.

Con decreto del 29 dicembre 2009 il giudice di pace di Padova ha "convalidato" l'espulsione a condizione che a) la Asl competente avesse messo a disposizione della Questura di Padova "una dozzina di confezioni di "Truvada", farmaco antiretrovirale non in commercio in Tunisia, da

consegnare allo straniero, e b) l'ambasciata italiana a Tunisi avesse rilasciato al cittadino tunisino uno speciale visto d'ingresso in Italia per cure mediche, qualora fosse stato clinicamente accertato dalle autorità tunisine la necessità di sottoporlo a genotipizzazione, non eseguibile in quel Paese, per verificare le resistenze maturate nei confronti della terapia farmacologica seguita. Il provvedimento di espulsione non è stato eseguito.

Il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi.

## **Diritto**

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Con i primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente perchè strettamente connessi, il ricorrente, deducendo, da un lato, eccesso di potere giurisdizionale in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 1, e alla L. n. 2248 del 1865, art. 4, allegato E, e, dall'altro, violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 8, lamenta che il giudice di pace invece di accogliere o rigettare l'opposizione all'espulsione abbia apposto condizioni al provvedimento di "convalida" dell'espulsione, impartendo ordini alle amministrazioni pubbliche.

I motivi non sono ammissibili non avendo il ricorrente interesse a denunciare l'invasione della sfera di competenze riservate alla pubblica amministrazione mediante l'adozione di ordine di fare specifici.

2. Anche il terzo e quarto motivi possono essere congiuntamente esaminati in quanto diretti a censurare la "convalida" dell'espulsione per violazione dell'art. 32 Cost., e del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 2 e 35, come interpretati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 252 del 2001 e per vizio di motivazione per avere il giudice di pace negato il carattere "essenziale" delle cure alle quali il ricorrente deve sottoporsi, omettendo di valutare la c.t.u. che aveva qualificato i trattamenti in corso, non disponibili in Tunisia, come "salvavita" e la certificazione del medico curante, e per avere contraddittoriamente impartito alla ASL l'ordine di fornire la terapia e all'Ambasciata italiana a Tunisi di rilasciare il visto d'ingresso per effettuare la genotipizzazione, non ostante la non essenzialità della terapia farmacologica.

I motivi sono fondati.

Il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 35, comma 3, dispone che ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorchè continuative, per malattia ed infortunio. In particolare, sono garantiti (lettera e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive.

La giurisprudenza di questa Corte è costante (Cass. n. 7615/2011 - con riferimento alla terapia retrovirale somministrata a cittadino tunisino affetto da sindrome di HIV -, n. 1531/2008, n. 20561/2006, n. 1690/2005) nell'affermare che la garanzia del diritto fondamentale alla salute del cittadino straniero che comunque si trovi nel territorio nazionale impedisce l'espulsione nei confronti di colui che dall'immediata esecuzione del provvedimento potrebbe subire un irreparabile pregiudizio, dovendo tale garanzia comprendere non solo le prestazioni di pronto soccorso e di medicina d'urgenza ma anche tutte le altre prestazioni essenziali per la vita.

Sulla stessa linea si era già posta la circolare del Ministero della salute 24 marzo 2000, n. 5, recante "indicazioni applicative del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero - Disposizioni in materia di assistenza sanitaria" (G.u. 24 marzo 1 giugno 2000, n. 126), secondo la quale "per cure essenziali si intendono le prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell'immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita (complicanze, cronicizzazioni o

